

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 597/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, residui di distillazione dei grassi, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce e urea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Le sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, residui di distillazione dei grassi, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce e urea sono state incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE⁽²⁾ del Consiglio dalla direttiva 2008/127/CE⁽³⁾ della Commissione conformemente alla procedura prevista dall'articolo 24 *ter* del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽⁴⁾. Dopo che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1107/2009, dette sostanze sono considerate approvate in base a tale regolamento e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 25 *bis* del regolamento (CE) n. 2229/2004 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel prosieguo «l'Autorità», ha presentato alla Commissione le sue opinioni in merito ai progetti di rapporti di riesame per il solfato di alluminio e ammonio⁽⁶⁾ il 6 dicembre 2011 e per i residui di distillazione dei grassi⁽⁷⁾, i repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/

olio di pesce⁽⁸⁾ e urea⁽⁹⁾ il 16 dicembre 2011. I progetti di rapporti di riesame e le opinioni dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 1° giugno 2012 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione sul solfato di alluminio e ammonio, i residui di distillazione dei grassi, i repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce e urea.

- (3) L'Autorità ha trasmesso le proprie osservazioni sul solfato di alluminio e ammonio, i residui di distillazione dei grassi, i repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce e urea ai notificanti e la Commissione li ha invitati a presentare osservazioni sui rapporti di riesame.
- (4) Si conferma che le sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, residui di distillazione dei grassi, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce e urea vanno considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (5) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione di solfato di alluminio e ammonio, residui di distillazione dei grassi, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce e urea. In particolare, è opportuno esigere ulteriori informazioni di conferma relativamente a tali sostanze attive. Occorre inoltre operare determinati adeguamenti tecnici, in particolare sostituendo la denominazione della sostanza attiva «repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce» con «olio di pesce». Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (6) È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell'applicazione del presente regolamento, al fine di permettere agli Stati membri, ai notificanti e ai titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di ottemperare alle prescrizioni risultanti dalla modifica delle condizioni di approvazione.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
- (8) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fish oil (conclusioni relative al riesame inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari per quanto concerne la sostanza attiva olio di pesce), EFSA Journal 2012;10(2):2546. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
- (9) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance urea (conclusioni relative al riesame inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari per quanto concerne la sostanza attiva urea), EFSA Journal 2012;10(1):2523. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽³⁾ GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89.⁽⁴⁾ GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.⁽⁵⁾ GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.⁽⁶⁾ Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance aluminium ammonium sulfate (conclusioni relative al riesame inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari per quanto concerne la sostanza attiva solfato di alluminio e ammonio), EFSA Journal 2012;10(3):2491. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm⁽⁷⁾ Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fat distillation residues (conclusioni relative al riesame inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari per quanto concerne la sostanza attiva residui di distillazione dei grassi), EFSA Journal 2012;10(2):2519. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm